



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 110 TER DATA COMUNICATO 05/01/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Sommario

RISULTATI.....	1880
Errata corrige risultati.....	1880
GIUDICE SPORTIVO.....	1881

RISULTATI

REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - A		
MONTERUBIAGLIESE CA5	- RSA CITTA DI RIETI	3 - 2

Errata corrige risultati

Con C.U. N. 106 BIS del 23/12/2022, tra i risultati del Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C2, è stata omologata erroneamente la seguente gara, che si ripubblica con il punteggio finale corretto:

REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
CITTA' DI ORTE C5	- SUGANO	4 - 1

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 05/01/2023**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 17/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/12/2022 MONTERUBIAGLIESE CA5 - RSA CITTA DI RIETI

Letto il reclamo della società Città di Rieti la quale lamenta l'impiego, da parte della società Monterubiagliese, di un calciatore non indicato nella lista calciatori di detta squadra (segnatamente il calciatore n. 9);

che la Monterubiagliese non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni; che da un attento esame degli atti ufficiali di gara risulta, invece, che il calciatore n. 9 Bernasconi Lorenzo è stato compiutamente identificato dall'arbitro e che solo per un mero errore materiale nella compilazione della lista, era stato indicato (in un primo tempo) il numero 15 anziché 9;

che detto errore materiale è stato corretto "a penna" dall'arbitro, una volta identificato il calciatore;

che, pertanto, il reclamo deve essere rigettato;

che sussistono, tuttavia, giusti motivi per non incamerare la tassa reclamo, in quanto l'errore materiale che ha ingenerato confusione non incamerare la tassa reclamo, in quanto l'errore materiale che ha ingenerato confusione non può essere addebitato alla società reclamante.

D E L I B E R A

1) Il rigetto del reclamo;

2) L'omologazione del risultato conseguito sul campo.

GARE DEL 17/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CITTA DI ORTE C5

perchè, durante la partita un tifoso di detta società entrava in campo (segnatamente nei pressi di una porta) fatto uscire il predetto proferiva frasi irrispettose e minacciose all'indirizzo dell'arbitro.

In occasione di un gol dell'Orte, entrava nuovamente in campo (nella zona di destinazione) per festeggiare.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MANDINI GIOVANNI (SUGANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCONI GIOELE (CITTA DI ORTE C5)

CUINI MICHELE (SUGANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MOLLA DONALD (CITTA DI ORTE C5)

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 05 GENNAIO 2023.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace